MODIFICHE ALL'IMPOSTA UNICA DI CUI ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1951, N. 1379, SUI GIUOCHI DI ABILITA' E SUI CONCORSI PRONOSTICI

Art. unico

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 1998, N. 504

L'imposta unica sui giochi di abilita' e sui concorsi pronostici, di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni, e' elevata al 26,80 per cento. Per i concorsi pronostici relativi alle corse dei cavalli rimane fermo l'abbuono del 28,301886 per cento sulla imposta unica concesso a favore dell'Unione nazionale incremento razze equine dall'articolo 1 della legge 29 settembre 1965, n. 1117. Le operazioni inerenti e connesse alla gestione ed alla raccolta delle giocate dei giochi di abilita' e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dall'Unione nazionale incremento razze equine o dai relativi gestori rientrano nell'esenzione di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Versione in vigore dal 16 dicembre 1973, non più in vigore dal 18 febbraio 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche all'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, sui giuochi di abilita' e sui concorsi pronostici
Estremi	Legge 15 novembre 1973, n. 764
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-all-imposta-unica-di-cui-alla-legge-22-dicembre-1951-n-1379/art-unico-comma-abrogato-dal-d-lgs-23-dicembre-1998-n-504/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it